

BGer 1A.13/2000 vom 21. Juni 2001

Bundesgericht, 2001-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.13_2000

FR: TF 1A.13/2000 du 21 juin 2001

IT: TF 1A.13/2000 del 21 giugno 2001

Regeste

Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 4

I ricorrenti sostengono che l'esposto dei fatti della rogatoria, e del noto complemento, sarebbe confuso, impreciso, del tutto lacunoso e lesivo pertanto degli art. 14 CEAG e 10 cpv. 2 OAIMP. A torto, come si è visto, essi fondano tuttavia tale assunto sul fatto che l'analoga domanda indirizzata alla Svizzera sarebbe stata rifiutata per tale motivo. Essi affermano inoltre che si sarebbe chiaramente in presenza di un caso di ricerca indiscriminata di prove. a) Secondo la rogatoria risulterebbe dalle indagini che il gruppo italiano F._____ avrebbe violato i limiti posti dalle leggi spagnole, investendo nella T._____ SA, concessionaria del servizio pubblico televisivo. I gestori della F._____ avrebbero organizzato un sistema clandestino di investimenti per il tramite di persone e società interposte, allo scopo di dirigere di fatto e di disporre della maggioranza azionaria della citata rete televisiva, evadendo controlli amministrativi. Secondo le Autorità spagnole, l'illecita e clandestina partecipazione maggioritaria di F._____ sarebbe consistita nel falsificare sistematicamente le dichiarazioni presentate agli organismi pubblici spagnoli, segnatamente alla Direzione generale delle telecomunicazioni e alla Direzione generale degli scambi con l'estero. La vera identità di chi effettuava gli investimenti, cioè gli acquirenti delle azioni, o veniva occultata o era falsa. Contemporaneamente sarebbero stati compilati con dati falsi documenti contabili da presentare al Registro mercantile e le dichiarazioni per il Ministero delle finanze. Queste e altre operazioni avrebbero comportato una frode tributaria per circa 5'000 milioni di pesete. L'Autorità spagnola adduce che per le operazioni illecite il gruppo F._____ avrebbe utilizzato, oltre a società e conti bancari lussemburghesi, inglesi, germanici e italiani, i conti svizzeri della A._____ Ltd. e della C._____ Ltd., nonché quelli di altre società. b) Certo, l'esposto dei fatti, riguardo alle persone (ove sono indicati alcuni inquisiti dell'inchiesta "Manipulite") e alle società che avrebbero commesso i prospettati reati, nonché ai luoghi, alle date e alle modalità in cui essi furono perpetrati (v. art. 10 cpv. 2 OAIMP), è assai conciso e vago: è quindi a ragione che l'UFP ha richiesto maggiori ragguagli (art. 28 cpv. 6 AIMP), forniti con il complemento del 23 marzo 1999, di cui si dirà in seguito. La descrizione dei fatti è nondimeno sufficiente per permettere allo Stato richiesto di determinarsi sui presupposti per la concessione della postulata assistenza (cfr. art. 14 CEAG; DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a), tenuto conto altresì della necessità primordiale di reprimere i reati e del fatto che l'assistenza dev'essere concessa nella misura più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG). Inoltre, riguardo all'asserita lacunosità dei prospettati reati di corruzione indicati nel complemento, occorre considerare che, specie se l'inchiesta è al

suo inizio (in concreto allo stadio delle indagini preliminari), non si può pretendere che lo Stato richiedente fornisca particolari che proprio la domanda di assistenza intende chiarire; in determinate circostanze, si può pure ammettere che lo Stato richiedente si esprima con un certo riserbo, per evitare di fornire ai perseguiti indicazioni suscettibili di ostacolare l'inchiesta, come espressamente indicato nel complemento, ove si sottolinea le precauzioni che devono essere adottate nella fase istruttoria. Tenuto conto di queste esigenze, le obiezioni ricorsuali non consentono di rifiutare l'assistenza. In effetti, le Autorità inquirenti spagnole sospettano che dei funzionari sarebbero stati corrotti, tra il 1995 e il 1997, dal gruppo F._____ o dai suoi soci spagnoli; come espressamente indicato nel complemento, l'ammontare della presunta corruzione potrebbe essere determinato solo mediante l'esecuzione della rogatoria e l'individuazione dei destinatari dei bonifici bancari provenienti dai conti svizzeri della F._____: è per il tramite di queste informazioni che si potrà stabilire, come precisato nel complemento, se i versamenti corrispondano effettivamente al prezzo della corruzione. La circostanza che le Autorità spagnole non siano attualmente in grado di precisare i funzionari corrotti, e l'assunto ricorsuale secondo cui le persone colpite dalla rogatoria non sarebbero perseguite in Spagna, non sono motivi sufficienti per ritenere lacunosa, e quindi inammissibile, la richiesta: l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). La circostanza che S._____ non sia menzionato nella rogatoria è ininfluenza, visto che nella stessa vengono indicati conti di cui è titolare. Poiché nella domanda è indicata gran parte dei conti bancari oggetto dell'inchiesta, è fuori luogo parlare di una ricerca indiscriminata di prove. L'esposto dei fatti è quindi vincolante (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501 e rinvii, 118 Ib 547 consid. 3a). c) L'assunzione delle precisazioni, postulate in via subordinata dai ricorrenti, non è pertanto necessaria. Per di più le conclusioni volte a far individuare i verbali d'interrogatorio e i conti bancari oggetto della rogatoria sono, in gran parte, inammissibili per carenza di legittimazione. È d'altra parte superfluo indicare ai ricorrenti i procedimenti penali italiani per i quali l'Italia ha acquisito le informazioni in discussione, come non è manifestamente necessario indicare loro quali documenti dei loro conti saranno ritrasmessi: questi fatti, oggetto di numerose rogatorie e di molteplici ricorsi al Tribunale federale, sono ben noti ai ricorrenti (v., in particolare, la sentenza inedita nei confronti dei ricorrenti del 12 marzo 1996, apparsa in Rep 1996 100, le sentenze del 27 marzo 1998, del 28 novembre 1996 e del 24 marzo 1998, quest'ultima pubblicata parzialmente in DTF 124 II 184, e del 1° aprile 1998, concernenti i loro conti "3._____", "2._____" e "4._____", indicato nella richiesta come "1._____"). d) I ricorrenti chiedono d'invitare la Spagna a indicare le norme secondo cui l'acquisizione di una partecipazione oppure la mancata dichiarazione di partecipazione a una società di gestione di un canale televisivo privato sarebbe punibile penalmente. Fanno valere che il diritto spagnolo non prevederebbe nessuna sanzione penale nei confronti di coloro che non rispettano oppure non rendono nota la quota di partecipazione a una società concessionaria per la gestione di canali televisivi, e producono, a sostegno della loro tesi, due pareri peritali, secondo cui si tratterebbe di semplici illeciti amministrativi; aggiungono che tale condotta non costituiva, sotto il diritto preventivo, falsità ideologica, o che la stessa sarebbe comunque stata depenalizzata retroattivamente, la legislazione spagnola essendo stata modificata in tale ambito. Premesso che norme del diritto penale spagnolo (reati societari) sono allegate alla rogatoria del 24 luglio 1996 (De los delitos societarios, art. 290, 294-296 CP spagnolo), né

la CEAG né il diritto interno condizionano la concessione dell'assistenza a tale requisito; l'art. 28 cpv. 3 lett. b AIMP prevede infatti espressamente che la produzione delle norme applicabili non è richiesta a sostegno di una domanda d'assistenza secondo la parte terza della legge (sentenze inedite del 17 febbraio 1994 in re R., consid. 2b, e in re F., consid. 2c). Inoltre, il Giudice svizzero dell'assistenza non deve esaminare - tranne nel caso di abuso, non realizzato in concreto - la punibilità degli atti descritti nella rogatoria secondo il diritto della Parte richiedente (DTF 116 Ib 89 consid. 3c/aa, 112 Ib 576 consid. 11b/ba pag. 593). In effetti, aderendo alla Convenzione, la Svizzera ha fatto uso delle facoltà previste dagli art. 5 n. 1 lett. a e 23 n. 1 CEAG, e ha sottoposto all'esigenza della doppia incriminazione l'esecuzione di commissioni rogatorie che, come quella in esame, implicano coercizione. L'AIMP, entrata in vigore dopo la Convenzione, ha attenuato questa esigenza, imponendo al Giudice dell'assistenza di verificare, di regola, solo se l'atto perseguito all'estero, effettuata la dovuta trasposizione, denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP ; DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii; Zimmermann , op. cit., n. 348/349 e 354). Nella rogatoria l'Autorità spagnola precisa nondimeno che risulterebbero stati commessi reati contro il Ministero delle finanze (Delitos contra la hacienda pública, art. 305 e 310 CP spagnolo), reati di falsificazione di documenti pubblici e ufficiali e anche privati (De las falsedades documentales, art. 390 segg. CP spagnolo), reati societari (art. 290 segg. CP spagnolo) e reati contro la pubblica amministrazione secondo gli art. 404 CP spagnolo (prevaricación) e 419 segg. (cohecho, ossia corruzione). Spetterà al Giudice estero del merito esaminare se l'Accusa potrà fondarsi anche sulle contestate fattispecie penali (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a). Nella misura in cui, con l'accennata allegazione, venga contestata la colpevolezza, il quesito sfuggirebbe alla competenza del Giudice dell'assistenza; i ricorrenti non sono inoltre legittimati a far valere diritti di terzi, in particolare quelli di testimoni cui non sarebbe stata notificata la decisione impugnata.

E. 5

Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, occorre pertanto esaminare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili secondo il diritto svizzero, ritenuto che l'assistenza deve essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi è punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii). a) I ricorrenti sostengono che i fatti esposti al "capitolo secondo" della rogatoria sarebbero punibili in Svizzera secondo l'art. 70 cpv. 3 della legge federale sulla radiotelevisione, del 21 giugno 1991 (RS 784.40), secondo cui chiunque influenza a proprio favore l'esito di una procedura di rilascio o di modifica di concessione fornendo indicazioni false è punito con la multa fino a fr. 100'000.--. Ne deducono che sarebbe contrario al principio della proporzionalità autorizzare la trasmissione di centinaia o migliaia di documenti bancari e di decine di verbali d'interrogatorio per fatti qualificati come contravvenzione dal diritto svizzero. Aggiungono che per la Spagna, conformemente alla riserva formulata all' art. 5 n. 1 CEAG , un reato punibile come contravvenzione non darebbe luogo all' estradizione, e quindi neppure all'assistenza, per cui difetterebbe il principio della reciprocità secondo l' art. 8 AIMP. aa) I ricorrenti disconoscono tuttavia che l'assistenza è richiesta, in primo luogo, per i prospettati reati di corruzione, di falsità in documenti, di false indicazioni su attività commerciali, fattispecie chiaramente punibili secondo il diritto svizzero e che giustificerebbero anche in Svizzera l'apertura di un'indagine (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc in fine; v. DTF 115 Ib 517 consid. 4b riguardo all' art. 8 cpv. 2 AIMP). È d'altra

parte palese che per tali reati la Spagna concede la reciprocità. La circostanza che parte di tali fatti potrebbero costituire, tema su cui insistono i ricorrenti, anche fattispecie punibili solo mediante contravvenzione non li fa manifestamente divenire casi irrilevanti secondo l' art. 4 AIMP : non occorre pertanto esaminare se una parte di tale fattispecie configuri un reato sconosciuto al diritto svizzero, visto che essa, come si è visto, è comunque punibile nella Confederazione. Non è necessario quindi pronunciarsi oltre sull' accenno dell' UFP nella replica, secondo cui potrebbero essere applicabili anche gli art. 20 e 31 della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari, del 24 marzo 1995, relativi alla pubblicità delle partecipazioni e sull' obbligo di dichiarazione, reati passibili di multa (art. 41; RS 954.1). bb) Risulta infatti dalla rogatoria e in particolare dal complemento del 23 marzo 1999, che i prospettati reati concernono la corruzione di pubblici funzionari allo scopo di evitare ispezioni e accertamenti da parte degli organismi amministrativi preposti alle funzioni di controllo. Nel 1986, epoca nella quale non era ancora stata promulgata la legge sulle televisioni private, il gruppo F. _____ avrebbe acquistato alcuni studi cinematografici a Madrid. Nel 1988, entrata in vigore la citata legge, la F. _____, costituiva un gruppo di società che sarebbero poi diventate le sue filiali in Spagna, ossia P. _____ SA, V. _____ SA e I. _____ SA: ciò avveniva prima delle aggiudicazioni, nel 1989, delle concessioni amministrative. Con l' entrata in funzione della rete televisiva privata, da conti bancari svizzeri del gruppo F. _____ sarebbero stati effettuati alcuni pagamenti in valuta spagnola a favore di entità sconosciute e di altri conti bancari svizzeri, in particolare due pagamenti di 220 e di 41 milioni di pesete effettuato dal conto "A. _____" presso la SBS di Lugano a favore della E. _____ SA, per "studi (consulenze)" nell' ambito della cosiddetta operazione "M. _____"; la società beneficiaria, allora controllata dall' indagato R. _____ (di cui un ricorso è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 7 luglio 1998), non sarebbe stata una società dedita a tali prestazioni. Nonostante la presunta situazione d' illegalità amministrativa della rete televisiva, poiché vari azionisti detenevano percentuali di pacchetti azionari in misura superiore ai limiti legali, gli organismi amministrativi preposti al controllo non intervennero. Fra il 1995 e il 1996 tre gruppi di ispettori, controllando le dichiarazioni fiscali della T. _____ SA, P. _____ SA e L. _____ SA, individuavano indizi di reato nei confronti del Ministero delle finanze, che non furono comunicati al Pubblico Ministero. I tre gruppi di ispettori non comunicarono alle società ispezionate gli indizi di reato, mentre gli avvocati spagnoli del gruppo F. _____ ne sarebbero stati informati e l' avrebbero comunicato alla direzione del gruppo in Italia che, tramite i suoi legali italiani, avrebbe chiesto informazioni sul finanziamento dei partiti politici in Spagna (sulla concessione dell' assistenza per tale fattispecie v. DTF 124 II 184 consid. 4b/cc). Nel 1997 il Pubblico Ministero Anticorruzione ordinò di mettergli a disposizione i verbali d' ispezione dei tre gruppi: gli atti, prima della prescrizione, non vennero consegnati, per cui il Pubblico Ministero sporse denuncia al Tribunale per interrompere la prescrizione. Questo è quanto è desumibile, segnatamente, dal complemento alla rogatoria. b) La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l' invocato principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c), sia manifestamente violato (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto. Del resto, la mole della documentazione non costituisce di per sé, in considerazione della complessità della

vicenda e del coinvolgimento di numerose persone e società nel procedimento estero, un indizio di violazione dell'invocato principio e di una ricerca indiscriminata di prove, visto che le misure richieste sono idonee a far progredire l'inchiesta spagnola (DTF 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, va anche qui ricordato che i ricorrenti non sono legittimati a opporsi alla trasmissione di documenti riguardanti terze persone o altre società. c) I ricorrenti precisano ancora che il secondo capitolo della domanda rilevarebbe come il comportamento perseguito sarebbe costitutivo anche di frode tributaria, e contestano che l'esposto dei fatti soddisfi le esigenze richieste in tale ambito dalla giurisprudenza (art. 3 cpv. 3 AIMP); secondo loro, l'UFP avrebbe dovuto interpellare, per parere, conformemente all' art. 24 OAIMP , l'Amministrazione federale delle contribuzioni. A mente dei ricorrenti occorrerebbe conoscere gli esercizi fiscali riguardo ai quali vennero commesse frodi fiscali, per poter stabilire se le relative decisioni di tassazione fiscale sono cresciute in giudicato, visto che secondo il diritto svizzero quando la decisione di tassazione non è cresciuta in giudicato si sarebbe in presenza di una semplice sottrazione fiscale, per la quale l'assistenza non è ammissibile. La censura non regge. Dalla rogatoria si evince che sarebbero state falsificate sistematicamente le dichiarazioni presentate agli organismi pubblici spagnoli e, in particolare, che sarebbero stati compilati, con dati falsi, i documenti contabili da presentare al Registro mercantile e le dichiarazioni per il Ministero delle finanze; segnatamente, la società spagnola P. _____ SA, con partecipazione del gruppo F. _____, avrebbe utilizzato fatture che potrebbero essere false nelle dichiarazioni al Ministero delle finanze; essa ha dichiarato di aver effettuato, nel 1993, pagamenti (di cui tre indicati nella rogatoria) a varie società italiane appartenenti al gruppo H. _____. Ora, il Tribunale federale ha stabilito che si è sempre in presenza di una truffa in materia fiscale, per la quale l'assistenza può essere concessa, allorché il contribuente presenta all'autorità fiscale documenti inesatti o incompleti secondo l' art. 110 n. 5 cpv. 1 CP (DTF 125 II 250 consid. 3-5, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77; sentenza inedita del 13 ottobre 1999 in re UFP, consid. 3, apparsa in Rep 1999 126). d) Le conclusioni subordinate dei ricorrenti, nel senso d'invitare l'UFP a precisare i procedimenti penali italiani sulla base dei quali furono trasmessi i documenti ora richiesti dalla Spagna, non possono essere accolte. Da una parte perché i ricorrenti non sono legittimati a opporsi alla consegna di informazioni che riguardano terzi, dall'altra perché essi conoscono i procedimenti italiani che hanno comportato la trasmissione delle informazioni, a loro note, sui loro conti. Secondo la costante prassi, spettava quindi ai ricorrenti precisare quali di questi documenti e perché non dovrebbero essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d). Per di più, l'Autorità estera ha chiesto espressamente di trasmettere i giustificativi di tutte le operazioni, e di qualsiasi altra informazione utile: ora, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali o corruttivi, esse necessitano di regola di tutti i documenti, per poter individuare a chi sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; Zimmermann , op. cit., n. 478 pag. 370). Limitandosi ad addurre l'inutilità dei documenti svizzeri per l'inchiesta spagnola i ricorrenti non dimostrano affatto l'irrelevanza potenziale della documentazione per il procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2c).

E. 6

Ne segue che i ricorsi, in quanto ammissibili, devono essere respinti: anche il complemento dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.